



**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER IL CONDOMINIO
STABILE con FATA
Mod. 12/516 - Ed. 12/2010**

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- Nota informativa, comprensiva del glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Avvertenza

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER IL CONDOMINIO STABILE CON FATA – Mod. 12/516 - Ed. 12/2010

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

ASSICURATO

La persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto d'assicurazione.

CAPITALE O MASSIMALE

La somma che - contrattualmente - rappresenta il massimo esborso a cui è tenuto FATA in caso di sinistro.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

FATA

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, affreschi, statue e dipinti non aventi particolare valore artistico, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne televisive, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione, ivi comprese tinteggiature, tappezzerie e moquette. Costituiscono fabbricato le sue pertinenze, esclusi parchi, alberi d'alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Il fabbricato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive: strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili.

FATA ASSISTANCE SERVICE

Il servizio erogato da FATA utilizzando la Struttura Operativa.

FORMA DELLA GARANZIA

Valore Intero: l'assicurazione copre la totalità delle cose assicurate e, quindi, il capitale deve corrispondere all'intero valore delle stesse. Se inferiore, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'articolo 1907 del codice civile.

Primo Rischio Assoluto: l'assicurazione è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile.

FRANCHIGIA

L'importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato in caso di danno, prescindendo dall'entità di quest'ultimo.

FURTO

L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali che avvenga al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITA'

La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a FATA per l'assicurazione.

RCT

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi.

RCO

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro.

RESPONSABILITÀ CIVILE

La responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**Informazioni generali**

- a) FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Gruppo Generali;
- b) sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A – CAP 00184;
- c) nessuna sede secondaria;
- d) recapito telefonico: +39 06/47651, fax: +39 06/4871187, sito Internet: <http://www.fata-assicurazioni.it>, e-mail: info@fata-assicurazioni.it;
- e) autorizzata all'esercizio in Italia e all'estero delle assicurazioni e riassicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il Ramo Vita, con Provvedimento ISVAP n. 2489 del 19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2006, ed iscritta al numero 1.00154 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a 176,45 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 5,20 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali a 181,84 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 2,3 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Avvertenza

in caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, per impedire il rinnovo del contratto per un'ulteriore annualità, deve essere inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 30 giorni prima con raccomandata con ricevuta di ritorno. Si rinvia all'articolo 9 "Durata dell'Assicurazione" per la disciplina di dettaglio.

Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

E' un prodotto destinato all'assicurazione dei rischi di un fabbricato condominiale adibito per almeno 3/4 della superficie complessiva dei piani a civili abitazioni, uffici e studi professionali.

Il prodotto contiene 4 Sezioni. Le Sezioni Incendio e Responsabilità Civile rappresentano la base della copertura offerta e vanno acquistate insieme; le Sezioni Cristalli ed Assistenza sono, invece, opzionali.

- **Sezione Incendio:** consente di assicurare il Fabbricato in condominio per i danni materiali e diretti derivanti da incendio, esplosione, fulmine e scoppio e per danni derivanti da una serie di altri eventi indicati in polizza.
- **Sezione Cristalli:** garantisce i danni materiali e diretti da rottura accidentale delle lastre dell'immobile di proprietà dell'Assicurato.
- **Sezione Responsabilità Civile:** FATA tiene indenne l'Assicurato per i danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà del fabbricato condominiale. E' altresì possibile estendere la copertura base ai rischi della conduzione degli appartamenti dell'immobile adibiti a civile abitazione. Nell'ambito del quarto del massimale per sinistro e, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore allo stesso, anche oltre, FATA tiene, inoltre, a suo carico le spese per resistere all'azione del danneggiato ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1917 del codice civile.
- **Sezione Assistenza:** garantisce una serie di servizi per interventi di assistenza resi necessari da situazioni di emergenza concernenti il fabbricato (allagamento, mancanza d'acqua, mancato scarico).

Per la disciplina di dettaglio delle garanzie prestate si rinvia ai seguenti articoli:

- 19 "Oggetto dell'assicurazione", per la sezione Incendio;
- 23 "Rottura di lastre" per la sezione Cristalli;
- 33 "Oggetto dell'assicurazione RCT", lettere a) "garanzia base – Responsabilità Civile del fabbricato" e lettera b) "garanzia opzionale - Responsabilità Civile della conduzione" e 37 "Gestione delle vertenze di danno – Spese legali", per la sezione Responsabilità Civile;
- 39 "Prestazioni" per la sezione Assistenza.

Per le Sezioni Incendio e Responsabilità Civile possono, inoltre, essere acquistate una serie di garanzie aggiuntive, per la cui disciplina di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di Assicurazione contenute negli articoli :

- 22 "Rischi aggiunti" Combinazione A e COMBINAZIONE B, per le garanzie Incendio;
- 38 "Rischi aggiunti" clausola speciale 019 "RC verso prestatori di lavoro" e clausola speciale 020 "RC dell'Amministratore", per le garanzie di Responsabilità Civile.

Avvertenza

Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle norme delle Condizioni di Assicurazione contenute negli articoli di seguito indicati.

- Norme comuni a tutte le garanzie: articoli 17 "Validità territoriale" e 18 "Coesistenza di garanzie";
- Sezione Incendio: articoli 20 "Esclusioni" e 22 "Rischi aggiunti".
- Sezione Cristalli: articolo 23 "Rottura di lastre".
- Sezione Responsabilità Civile: articoli 34 "Persone non considerate terzi", 35 "Esclusioni", 36 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento", 37 "Gestione delle vertenze di danno – Spese legali" e 38 "Rischi aggiunti".
- Sezione Assistenza: articoli 39 "Prestazioni" e 40 "Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni".

L'assicurazione resta, inoltre, sospesa in caso di mancato pagamento del premio o delle rate di premio successive alla prima entro le ore 24 del 15° giorno successivo alla relativa scadenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza

Le garanzie vengono erogate nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate e dei limiti di indennizzo pattuiti in polizza e di quelli indicati nelle Condizioni di Assicurazione e previa applicazione di franchigie/scoperti, con relativi minimi, indicati nelle Condizioni di Assicurazione o pattuiti in polizza.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicate.

- *Norme comuni a tutte le garanzie: articolo 14 "Capitale assicurato".*
- *Sezione Incendio: articoli 19 "Oggetto dell'assicurazione", 21 "Franchigie e limiti di indennizzo", 22 "Rischi aggiunti" e clausola speciale – valida ed operante soltanto se richiamata in polizza – 006 "Raddoppio franchigie".*
- *Sezione Cristalli: 23 "Rottura di lastre".*
- *Sezione Responsabilità Civile: articoli 36 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento", 37 "Gestione delle vertenze di danno – Spese legali" e 38 "Rischi aggiunti".*
- *Sezione Assistenza: articolo 39 "Prestazioni".*

ESEMPI NUMERICI

CAPITALE O SOMMA ASSICURATA

a) Garanzia Incendio (forma della garanzia: a valore intero)

Somma assicurata € 100.000

Valore del fabbricato al momento del sinistro € 70.000

Indennizzo a seguito di Incendio totale: € 70.000 (salva l'applicazione di franchigia o scoperto, ove previsti)

b) Garanzia Incendio Fabbricato (forma della garanzia: a valore intero)

Somma assicurata: € 70.000 (pari al 70% del valore del fabbricato al momento del sinistro)

Valore del fabbricato al momento del sinistro € 100.000

danno parziale da Incendio quantificabile in € 40.000:

indennizzo ai sensi dell'articolo 15 "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione: Euro 28.000 (pari all'70% del danno, proporzione tra valore del fabbricato al momento del sinistro e somma assicurata - salva l'applicazione di franchigia o scoperto, ove previsti).

MASSIMALE

Garanzia Responsabilità Civile Terzi

Massimali assicurati: € 1.500.000 per sinistro, con il limite di € 500.000 per persona e € 150.000 per cose e animali (massimale tripartito)

danno cagionato a cose di terzi: € 250.000

somma liquidata da FATA : € 150.000

SCOPERTO

Garanzia Responsabilità Civile Terzi - clausola speciale garanzia facoltativa 020 – RC dell'Amministratore

Massimali assicurati: € 1.000.000 per sinistro, con il limite di € 1.000.000 per persona e € 1.000.000 per cose e animali (massimale unico)

limite di indennizzo 5% del massimale per sinistro col il massimo di € 52.000 per sinistro e per anno

scoperto 10% con il minimo di €250

a) danno € 1.500: indennizzo € 1.250 (€ 1.500 - € 250, pari al minimo di scoperto)

b) danno € 13.000: indennizzo € 11.700 (€ 13.000 - € 1.300, pari al 10% del danno liquidabile)

FRANCHIGIA

Garanzia Incendio - gelo

Franchigia assoluta: €100 per sinistro

danno € 100: nessun risarcimento

danno € 400: risarcimento € 300, nei limiti del capitale assicurato.

In assenza di deroga all'articolo 1907 del codice civile, se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

L'assicurazione è prestata a "valore intero" e cioè con applicazione della regola proporzionale in caso di assicurazione parziale. Per gli effetti si rinvia all'articolo 15 "Assicurazione parziale" nonché, per la determinazione del valore del Fabbricato, all'articolo 29 "Determinazione del danno".

Per la garanzia opzionale relativa alla responsabilità civile della conduzione si richiama, inoltre, l'attenzione sull'applicazione della regola proporzionale nel caso in cui il numero delle unità immobiliari al momento del sinistro risulti superiore a quello in base al quale è stato calcolato il relativo premio (articolo 33 "Oggetto dell'assicurazione RCT", ultimo comma).

In deroga all'articolo 1907 del codice civile, per le garanzie Cristalli e con riferimento agli "Altri rischi" per i quali la deroga è prevista nell'articolo 19 "Oggetto dell'Assicurazione" della Sezione Incendio, l'assicurazione è prestata nella forma "primo rischio assoluto" e cioè prescindendo dal valore delle cose assicurate, cosicché FATA, nei limiti previsti nelle Condizioni di Assicurazione, risponde dei danni senza applicazione della regola proporzionale sino alla concorrenza della relativa somma assicurata.

Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio - Nullità

Avvertenza

Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di FATA rese dal Contraente e/o dell'Assicurato in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.

Per le conseguenze si rinvia all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio" delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza

Costituiscono condizioni di inassicurabilità con "Stabile con FATA":

-la destinazione ad usi diversi da abitazione, ufficio e studio professionale di una porzione del Fabbricato superiore ad ¼ del totale dei piani;

-la presenza, anche nel quarto di tolleranza, di cinematografi, teatri, discoteche, night, depositi infiammabili e/o industrie

Il sopravvenire di tali situazioni in corso di contratto determina, pertanto, la cessazione dell'assicurazione ai sensi l'articolo 1898 del codice civile ed i sinistri verificatisi successivamente non sono indennizzabili.

Si rinvia agli articoli 19 e 33 "Oggetto dell'assicurazione" ed all'articolo 20 "Esclusioni", lettera l) delle Condizioni di Assicurazione.

Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dagli articoli 5 "Aggravamento del rischio" e 6 "Diminuzione del rischio".

ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo di esempio, il fatto che il Fabbricato, diversamente da quanto dichiarato in sede di conclusione del contratto, venga successivamente in parte adibito - nel limite di ¼ della superficie complessiva dei piani non destinata ad abitazioni, uffici e/o studi professionali - a una o più delle attività commerciali e industriali indicate nelle Condizioni di Assicurazione come comportanti l'esclusione della copertura (cinematografi, teatri, discoteche, night, depositi infiammabili, industrie, grandi magazzini, supermercati, autorimesse, e/o stazioni di servizio):

- l'apertura nel Fabbricato di grandi magazzini, supermercati, autorimesse e/o stazioni di servizio costituisce un aggravamento del rischio con relativa necessità di maggiorazione del premio (articolo 20 "Esclusioni", lettera l) e clausola speciale 005 delle Condizioni di Assicurazione);

- l'apertura nel Fabbricato di cinematografi, teatri, discoteche, night, depositi infiammabili e/o industrie, rappresenta, invece, un aggravamento del rischio tale da escludere in ogni caso il permanere del consenso di FATA all'assicurazione.

Altra ipotesi di aggravamento del rischio tale da escludere in ogni caso il permanere del consenso di FATA all'assicurazione è la destinazione ad usi diversi da abitazione, ufficio e/o studio professionale di una porzione del Fabbricato superiore ad ¼ del totale dei piani.

Premi

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste.

Eccettuato il caso di rateo iniziale infrannuale, la il periodo assicurativo è annuo.

Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:

- o denaro contante, entro il limite di 750 euro annui per ciascun contratto;
- o assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- o bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico - qualora disponibili presso l'Agenzia - aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti;
- o bonifico su c/c bancario o postale intestato ad uno dei suddetti soggetti.

Il premio imponibile, se superiore ad € 500, può essere frazionato in rate semestrali o trimestrali senza alcun onere aggiuntivo.

Avvertenza

L'Impresa o l'intermediario possono applicare sconti di premio:

- o *ai sensi dell'articolo 1899, terzo comma del codice civile, concordando con il cliente una durata del contratto pari o superiore a due anni;*
- o *con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.*

Rivalse

Avvertenza

In mancanza di deroga a quanto previsto dall'articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Diritto di recesso

Avvertenza

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a FATA la stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; FATA, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all'articolo 2 "Altre assicurazioni" delle Condizioni di Assicurazione.

Ove il contratto sia stato stipulato optando per l'indicizzazione di massimali, capitali e premi, entrambe le Parti hanno facoltà di rinunciarvi a seguito del superamento del doppio degli importi inizialmente stabiliti; nel caso di rinuncia da parte di FATA, il Contraente potrà recedere dal contratto allo scadere dell'annualità successiva anche laddove si tratti di contratto pluriennale.

Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all'articolo 12 "Indicizzazione" delle Condizioni di Assicurazione.

E' facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto per sinistro.

Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all'articolo 8 "Recesso in caso di sinistro".

Per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell'articolo 1899 del codice civile.

Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all'articolo 9 "Durata dell'assicurazione".

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione per la Responsabilità civile, per i diritti nei confronti dell'Impresa il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

L'Assicurato perde il diritto all'indennità o alla prestazione, ai sensi dell'articolo 1915 comma 1 del codice civile, qualora ometta dolosamente di adempiere all'obbligo di denuncia del sinistro all'Impresa entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità.

Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Regime fiscale

Il premio imponibile di ciascuna Sezione è soggetto all'imposta sulle assicurazioni - comprensiva, ove prevista, dell'addizionale antiracket-antiusura - nella misura di seguito indicata.

Sezioni Incendio e Responsabilità Civile: 22,25%;

Sezione Cristalli: 21,25%

Sezione Assistenza: 10%

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza

Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro.

In caso di Arbitrato, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese ed a remunerare il perito da lui designato, contribuendo, altresì, per metà alle spese e competenze per il terzo perito.

Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia all'articolo 7 "Obblighi in caso di sinistro" ed alle disposizioni delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicate.

- *Sezioni Incendio e Cristalli: paragrafo "In caso di sinistro", articoli da 24 a 32;*
- *Sezione Responsabilità Civile: articolo 37 "Gestione delle vertenze di danno – Spese legali"*
- *Sezione Assistenza: previsioni relative alle singole prestazioni contenute nell'articolo 39 "Prestazioni" e articolo 41 "Istruzioni per la richiesta di assistenza".*

Avvertenza

La gestione dei sinistri relativi all'assicurazione Assistenza è affidata ad Europ Assistance Italia S.p.A, sede legale in Milano, Piazza Trento 8.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, articolo 41 "Istruzioni per la richiesta di assistenza".

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

FATA Assicurazioni Danni S.p.A. - UFFICIO RECLAMI

Via Urbana, 169/a 00184 ROMA

Fax 06/4815934

Indirizzo di posta elettronica: Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm.

Resta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Arbitrato

E' prevista la facoltà delle Parti di conferire ad un collegio arbitrale mandato a decidere in caso di controversia in merito all'ammontare del danno per le garanzie delle Sezioni Incendio e Cristalli (articoli 27 "Procedura per la valutazione del danno" e 28 "Mandato dei periti" delle Condizioni di Assicurazione).

Avvertenza

In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 01/12/2010

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa .

Avv. Vittorio Rispoli



Ing. Giorgio Cagnetti



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER IL CONDOMINIO
STABILE CON FATA – Mod. 12/516 - Ed. 12/2010

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO

La persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto d'assicurazione.

CAPITALE O MASSIMALE

La somma che - contrattualmente - rappresenta il massimo esborso a cui è tenuto FATA in caso di sinistro.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

FATA

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, affreschi, statue e dipinti non aventi particolare valore artistico, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne televisive, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione, ivi comprese tinteggiature, tappezzerie e moquettes. Costituiscono fabbricato le sue pertinenze, esclusi parchi, alberi d'alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Il fabbricato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive: strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili.

FATA ASSISTANCE SERVICE

Il servizio erogato da FATA utilizzando la Struttura Operativa.

FISSI ED INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA

L'importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato in caso di danno, prescindendo dall'entità di quest'ultimo.

FURTO

L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali che avvenga al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITA'

La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a FATA per l'assicurazione.

RCT

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi.

RCO

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro.

RESPONSABILITÀ CIVILE

La responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

STRUTTURA OPERATIVA

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento n. 8 - 20135 Milano, costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a FATA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; FATA, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA.

ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.

ART. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio FATA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a FATA entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell'evento ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

ART. 8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata da parte di FATA; quello esercitato da FATA ha efficacia dopo 30 giorni da quello di invio della raccomandata stessa.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, FATA rimborsa il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi diritti di emissione e imposte.

ART. 9 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta di una delle Parti mediante lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell'articolo 1899 del codice civile.

ART. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata.

ART. 12 INDICIZZAZIONE

Qualora sia convenuto in polizza, i capitali, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice indicato in polizza, corrispondente a quello del mese di Giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di Giugno dell'anno successivo alla stipulazione. Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza fra detti indici sia non inferiore al 5% e gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 Dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato variazioni di capitali, di massimali e di premio.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, i Capitali, i Massimali ed il Premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è in facoltà del Contraente e di FATA rinunciare all'adeguamento con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della polizza.

Nell'ipotesi in cui FATA si sia avvalsa di tale facoltà, Il Contraente potrà recedere dal contratto allo scadere dell'annualità successiva con preavviso di 30 giorni anche laddove si tratti di contratto pluriennale.

Fermo quanto sopra stabilito, si conviene, inoltre, che:

- il massimale per sinistro previsto quale massima esposizione di FATA per le **garanzie di Responsabilità civile** non potrà comunque superare € 5.000.000; pertanto, ove per effetto dell'indicizzazione sia stato raggiunto o verrebbe ad essere superato tale importo, non avrà più luogo alcun adeguamento e massimali e premio resteranno quelli risultanti dal precedente;

- nell'ipotesi di sinistro che interessi entrambe le garanzie RCT e RC Prestatori di lavoro, l'esposizione massima di FATA non potrà comunque superare il limite di € 5.000.000 per il cumulo dei massimali.

ART. 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

ART. 14 CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato corrisponde al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato e delle sue pertinenze - escluso il valore dell'area su cui insiste - dichiarato in polizza.

ART. 15 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del sinistro il valore al ricostruzione a nuovo del fabbricato e delle sue pertinenze eccede il capitale assicurato, FATA risponde del danno in proporzione al rapporto tra il suddetto valore e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, relativamente ai danni da Responsabilità Civile, nei limiti dei massimali ridotti in egual proporzione.

ART. 16 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

FATA ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 17 VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

ART. 18 COESISTENZA DI GARANZIE

Le garanzie previste nella presente polizza non sono tra loro cumulabili.

GARANZIE PER IL FABBRICATO

ART. 19 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

FATA si obbliga ad indennizzare, con i limiti di seguito indicati, i danni materiali e diretti causati al fabbricato condominiale assicurato, **adibito per almeno 3/4 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali**, da:

RISCHI INCENDIO:

- INCENDIO;
- FULMINE;
- SCOPPIO O ESPLOSIONE non causati da ordigni esplosivi;

ALTRI RISCHI:

- **FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA** per rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento, pluviali e grondaie installati nel fabbricato e di pertinenza dello stesso, *con esclusione di quelli interrati*;
- **FUORIUSCITA DI FUMO** per guasto *improvviso ed accidentale* degli impianti di produzione di calore pertinenti al fabbricato ovvero sviluppo di fumi, gas e vapori, propagatisi a seguito di incendio, quando gli stessi abbiano colpito il fabbricato medesimo o cose poste nel raggio di 20 metri dallo stesso;
- **CADUTA DI ASCENSORI E MONTACARICHI**, compresi i danni agli impianti stessi;
- **URTO DI VEICOLI STRADALI E NATANTI** in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua, *non appartenenti od in uso all'Assicurato*;
- **CADUTA DI AEROMOBILI**, loro parti o cose da essi trasportate;
- **ONDA SONICA** determinata da aeromobili od oggetti in genere in movimento a velocità supersonica;
- **FURTO DI FISSI ED INFISSI** di proprietà ed uso comune o guasti agli stessi arrecati da ladri in occasione di furto o tentato furto.

FATA, inoltre, in caso di sinistro indennizzabile, risponde - senza l'applicazione della regola di cui all'articolo **15** - Assicurazione parziale, dei danni relativi a:

- **GUASTI** arrecati al fabbricato per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- **SPESE** necessarie e sostenute dall'Assicurato per demolire, sgomberare, e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, *con il limite - per ogni sinistro - del 10% della somma assicurata e con un massimo di € 26.000 per anno assicurativo*;
- **PERDITA DEI CANONI DI LOCAZIONE** conteggiati sulla base del canone risultante dal contratto di locazione, per il periodo necessario al ripristino dei locali assicurati e danneggiati da uno degli eventi previsti in polizza;

- SPESE sostenute dall'Assicurato proprietario, per sé ed il suo nucleo familiare, per il soggiorno in albergo o in altra abitazione per il periodo necessario al ripristino dei locali assicurati e danneggiati da uno degli eventi previsti in polizza, *con un massimo di 60 giorni e di € 80 al giorno;*
- SPESE necessarie e sostenute per il riacquisto del combustibile fuoriuscito dagli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato assicurato a seguito di rottura accidentale degli stessi;
- SPESE di riparazione e rimpiazzo di apparecchi di erogazione di acqua, gas, energia elettrica e impianti telefonici - compresi i relativi allacciamenti - a servizio del fabbricato assicurato.

ART. 20 ESCLUSIONI

FATA non risponde dei danni causati:

- da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo e sabotaggio;*
- da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata;*
- da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni o da qualunque altra violenta manifestazione atmosferica;*
- agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;*
- da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguente a fulmine o agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- da gelo, occlusione di tubazioni e rigurgiti di fogna;*
- ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;*
- da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;*
- a fabbricati aventi nel 1/4 della superficie complessiva dei piani - non adibito ad abitazioni civili, uffici e studi professionali - cinematografi, teatri, discoteche nights, depositi di infiammabili, industrie, grandi magazzini, supermercati, autorimesse, stazioni di servizio.*

Sono altresì escluse:

- le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato ed impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.*

ART. 21 FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Le garanzie di cui all'articolo 19 – Oggetto dell'assicurazione, sono prestate con i seguenti limiti:

GARANZIA	FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
Acqua Condotta	€100	
Urto Veicoli	€ 50	
Furto Fissi / Infissi		€ 1.000 per sinistro
Spese Soggiorno		€ 3.500 per anno assicurativo
Riacquisto Combustibile		€ 1.000 per sinistro

ART. 22 RISCHI AGGIUNTI

FATA, a parziale deroga dell'articolo 20 - Esclusioni, presta - previo richiamo in polizza e pagamento del relativo premio, le seguenti combinazioni di garanzie, con i limiti di seguito indicati.

1. COMBINAZIONE A

RICERCA E RIPARAZIONE DEI, GUASTO A SEGUITO DI DANNI DA ACQUA CONDOTTA

FATA indennizza l'Assicurato per le spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parte del fabbricato assicurato ed impianti al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di sinistro indennizzabile, come previsto nella garanzia **FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA**.

ATTI DOLOSI

FATA indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti, causati al fabbricato assicurato da persone, anche se dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano atti vandalici o dolosi, *esclusi quelli di terrorismo e sabotaggio*.

Sono esclusi i danni causati da:

- a) *inondazione o frana;*
- b) *rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;*
- c) *mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica e alterazione od omissioni di controlli e manovre;*
- d) *imbrattamento dei muri.*

OCCLUSIONI E RIGURGITI DI FOGNA

FATA indennizza l'Assicurato dei danni *materiali e diretti* causati al fabbricato assicurato a seguito di occlusioni di tubazioni a servizio dello stesso e rigurgiti di sistemi fognari ad esso pertinenti.

Sono esclusi i danni da gelo e le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parte di essi.

FENOMENO ELETTRICO

FATA indennizza l'Assicurato dei danni *materiali e diretti* causati da fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha determinati, all'impianto elettrico fisso del fabbricato, con relative componenti elettroniche.

La garanzia è estesa alle antenne radiotelevisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici per l'apertura automatica di cancelli, saracinesche e simili.

Sono comunque esclusi:

- *i danni causati da usura e quelli riconducibili ad imperizia, negligenza, difetti originari e di manutenzione, manomissione, nonché i danni a lampade, valvole termoioniche e a resistenze elettriche scoperte.*

FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
<i>Ricerca Guasti</i>	€ 100	€ 5.500 per sinistro
<i>Atti Dolosi</i>	€ 150	70% del capitale assicurato
<i>Occlusione e Rigurgiti di Fogna</i>	€ 100	€ 5.500 per sinistro
<i>Fenomeno Elettrico</i>	€ 100	€ 5.000 per anno assicurativo

2. COMBINAZIONE B

FENOMENI ATMOSFERICI

FATA indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando la violenza che caratterizza detti eventi è riscontrabile su una pluralità di cose assicurate o meno.

Sono comunque esclusi i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;*
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;*
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;*
- rottture o rigurgiti di sistemi di scarico (a meno che non sia contestualmente prestata la combinazione A).*
- franamento e cedimento del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio; ancorché tutti i suddetti eventi si siano verificati a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.*

Sono altresì esclusi i danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole, recinti, cancelli, cavi aerei, camini, antenne radio - televisive, insegne, tende ed installazioni esterne in genere;*
- fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a sinistro);*
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;*
- lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica per effetto della grandine.*

GELO

FATA indennizza, con i limiti indicati in polizza, i danni materiali e diretti causati alle tubazioni al servizio dei fabbricati assicurati a seguito di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio del fabbricato assicurato.

Sono escluse le spese per ricercare il guasto per riparare o sostituire impianti o parti di essi.

SOVRACCARICO DI NEVE

FATA indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da sovraccarico di neve sui tetti e sulle coperture con conseguente crollo totale o parziale degli stessi.

Non sono compresi i danni causati:

- a) da valanghe, slavine;*
- b) a fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;*
- c) a fabbricati in corso di rifacimento, a meno che quest'ultimo sia ininfluente ai fini dell'operatività della garanzia;*
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alle impermeabilizzazioni del fabbricato, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, in seguito a sovraccarico di neve.*

FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
<i>Fenomeni Atmosferici</i>	<i>€ 250</i>	<i>70% del capitale assicurato</i>
<i>Gelo</i>	<i>€ 100</i>	
<i>Sovraccarico Di Neve</i>	<i>€ 250</i>	<i>€ 5.200 per anno assicurativo</i>

CLAUSOLE SPECIALI

(valide ed operanti soltanto se richiamate in polizza)

005 ATTIVITÀ' COMMERCIALI

*A parziale deroga dell'articolo 20 punto I) – Esclusioni, FATA indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato, quando esistono nello stesso grandi magazzini, supermercati, autorimesse e stazioni di servizio, **occupanti non più di 1/4 della superficie complessiva dei piani.***

006 RADDOPPIO FRANCHIGIE

Si conviene che tutte le franchigie indicate negli articoli precedenti si intendono raddoppiate, fermi restando i limiti di indennizzo previsti.

GARANZIA CRISTALLI

ART. 23 ROTTURA DI LASTRE

FATA si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti conseguenti a rottura dovuta a causa accidentale o per fatto di terzi delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, integre ed esenti da difetti all'atto della stipula della polizza, pertinenti a porte (anche interne), vani scale e finestre, purché di proprietà condominiale.

La garanzia vale anche per i danni:

- a) avvenuti in occasione di furti anche tentati;
- b) verificatisi in occasione di dimostrazioni di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari;
- c) causati da onda sonora, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

FATA non indennizza i danni:

- a) *da rigature, screpolature e scheggiature;*
- b) *a lastre aventi valore artistico o di affezione, a verande e lucernari;*
- c) *avvenuti in occasione di atti di guerra anche se civile, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, fulmini, gelo, incendio, scoppi ed esplosioni, emanazione di calore e radiazioni atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- d) *derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni e cornici, e quelli derivanti, altresì, dalla rimozione delle lastre o degli infissi;*
- e) *determinati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.*

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 750 per singola lastra o cristallo e con una franchigia di € 50 per sinistro con il limite massimo di risarcimento di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo.

IN CASO DI SINISTRO

GARANZIE PER IL FABBRICATO

ART. 24 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da FATA. Spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 25 DENUNCIA DI SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 7 - Obblighi in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno in base a quanto stabilito dall'articolo 1914 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;*
- b) rendere dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, entro cinque giorni successivi a quelli di cui all'articolo 7 - Obblighi in caso di sinistro -, precisando in particolare: il momento di inizio del sinistro, la sua causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere tempestivamente presentata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a FATA;*
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;*
- d) predisporre un dettagliato elenco dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate.*

ART. 26 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose illese o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso dello stesso, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 27 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da FATA o da un Perito da questa incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in caso di controversia, ferma restando la facoltà di ricorso al Giudice ordinario competente, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due Periti nominati uno da FATA ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 28 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) *indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;*
- b) *verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;*
- c) *verificare se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25 – Denuncia di sinistro e relativi obblighi;*
- d) *verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate)*
- e) *procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.*

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 29 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che

- 1) *per **valore a nuovo del fabbricato** si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell'area su cui insiste;*
- 2) *per **valore del fabbricato al momento del sinistro** si intende il valore a nuovo cui viene applicato un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;*

l'ammontare del danno si determina applicando il predetto deprezzamento alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei residui del sinistro.

Tuttavia se l'Assicurato provvede alla riparazione o alla ricostruzione entro 12 mesi dal momento del sinistro, salvo proroghe per impedimenti dovuti a forza maggiore, FATA corrisponderà, oltre all'indennizzo come sopra calcolato, un'integrazione pari al suddetto deprezzamento che, aggiunta all'indennizzo, determinerà l'ammontare complessivo del danno, calcolato in base al valore a nuovo.

Tale integrazione sarà:

- a) *corrisposta per intero qualora la somma assicurata risulti uguale o superiore al valore a nuovo del fabbricato;*
- b) *proporzionalmente ridotta, qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del sinistro;*
- c) *annullata, qualora la somma assicurata risulti uguale o inferiore al valore al momento del sinistro.*

Resta convenuto che in nessun caso l'ammontare dell'indennizzo complessivo potrà superare il doppio del valore del fabbricato al momento del sinistro.

Per i cristalli e le lastre l'ammontare del danno è pari al costo di rimpiazzo degli stessi con altri nuovi, eguali od equivalenti, stabilito in relazione al tipo, alla qualità e alla funzionalità.

ART. 30 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato può richiedere, prima della liquidazione del sinistro, ma non prima di 90 giorni dalla data di denuncia dello stesso, il pagamento di un acconto *non superiore al 50% dell'importo del presumibile indennizzo, sulla base delle risultanze peritali e a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità.*

L'indennizzo presumibile dovrà essere pari ad almeno € 100.000.

L'acconto, che non potrà comunque essere superiore a € 500.000 (fermo quanto previsto dall'articolo 32 – Limite massimo dell'indennizzo, verrà corrisposto entro 30 giorni dalla richiesta di anticipo.

ART. 31 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, FATA deve provvedere al pagamento dell'indennizzo, dedotto quanto eventualmente anticipato ai sensi del precedente articolo, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 20 lettera c) – Esclusioni.

ART. 32 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile, per nessun motivo FATA sarà tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

ART. 33 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RCT

a) Garanzia base- Responsabilità Civile Fabbricato

FATA, nei limiti dei massimali assicurati indicati in polizza, assume a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi della proprietà del fabbricato condominiale assicurato, **adibito per almeno 3/4 della superficie complessiva dei piani a civili abitazioni, uffici e studi professionali**, compresa la conduzione delle parti comuni.

L'assicurazione è stipulata dal condominio per l'intera proprietà e sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti; è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

La garanzia è estesa ai rischi relativi agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, comprese le strade private *con esclusione dei danni cagionati ai veicoli a motore in transito*.

L'assicurazione vale altresì per:

- i danni a cose (*escluse quelle contenute in locali interrati o seminterrati*) prodotti da spargimento d'acqua *purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture*;
- i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dal tetto.

b) Garanzia opzionale – Responsabilità Civile Conduzione

Ove in polizza sia richiamata la relativa garanzia e sia stato corrisposto il premio corrispondente, l'assicurazione è estesa - fino ad un sottolimito di risarcimento pari al 50% dei massimali previsti in polizza per la garanzia Responsabilità civile Fabbricato - alla responsabilità civile derivante a condomini, titolari di altro diritto reale di godimento e/o inquilini (locatari e/o comodatari con contratto regolarmente registrato) ed alle persone con loro conviventi, risultanti tali dal certificato di residenza, dalla conduzione di tutti gli appartamenti del fabbricato adibiti a civile abitazione - nello svolgimento delle normali attività familiari e domestiche - o ad uso ufficio o studio professionale.

Si intendono esclusi dalla garanzia i danni arrecati all'unità immobiliare del conduttore che ha causato il danno.

L'assicurazione vale per i danni a cose prodotti da spargimento d'acqua, *purché conseguenti alla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti*.

La presente estensione di garanzia è soggetta alla regola proporzionale se il numero delle unità immobiliari risulta superiore a quello in base al quale è stato calcolato il relativo premio.

FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO garanzie a) e b)

L'assicurazione è prestata con i limiti precisati all'articolo 36 – *Franchigie e limiti di risarcimento*.

ART. 34 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- 1) *il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine o persona con lui conviventi;*
- 2) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);*
- 3) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del fabbricato e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi.*

ART. 35 ESCLUSIONI

FATA non risarcisce i danni derivanti da:

- a) *lavori edili rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni della relativa normativa, nonché lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;*
- b) *furto;*
- c) *gelo, rigurgito di fogne, umidità, insalubrità dell'ambiente, stillicidio e spargimento d'acqua (salvo quanto precisato nell'articolo 33, lettere a) e b));*
- d) *detenzione a qualsiasi titolo di cose altrui;*
- e) *esercizio di industrie, commerci, arti o professioni da parte dell'Assicurato o di terzi o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o dei condomini o loro familiari;*
- f) *detenzione o impiego di esplosivi;*
- g) *operazioni di potatura o abbattimento di piante;*

FATA non risarcisce, inoltre, i danni:

- h) *conseguenti a sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente o danni derivanti da campi elettromagnetici;*
- i) *di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti dall'amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;*
- l) *di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da qualsiasi forma o tipo di muffa, fungo, fermento, biocontaminante o spora, anche in caso di concorso di altra causa.*

ART. 36 FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

Per i danni indennizzabili a termini di polizza

- *derivanti da caduta di neve o ghiaccio,*
- *provocati da spargimento d'acqua derivante da rottura accidentale di tubazioni, condutture e/o di apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti*

l'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascun sinistro, della franchigia assoluta riportata in polizza.

Per i danni coperti a termini di polizza

- a. *a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui possedute o detenute ;*
- b. *derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;*
- c. *derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo*

il limite massimo di risarcimento è pari al 30% del massimale per danni a cose previsto per la garanzia interessata, con il limite assoluto di € 300.000 per ogni sinistro.

Relativamente ai danni alle cose contenute nei locali del fabbricato adibiti ad attività industriali, commerciali o artigianali, FATA risponde fino al massimo risarcimento di € 50.000 per ciascun sinistro e per periodo assicurativo annuo.

ART. 37 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

FATA assume, *fino a quando ne ha interesse*, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di FATA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, *entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza*. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra FATA e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

FATA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato né delle spese di giustizia penale.

ART. 38 RISCHI AGGIUNTI

Ciascuna delle seguenti garanzie è operante soltanto previo richiamo in polizza della relativa clausola speciale.

CLAUSOLA SPECIALE 019 - RC VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

FATA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, *purché in regola al momento del sinistro con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro*, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- b) ai sensi del codice civile e dalle norme speciali in materia a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente *non inferiore al 6%* calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 23 Febbraio 2000 n. 38.

Sono comunque escluse le malattie professionali.

I massimali di garanzia per sinistro e per persona si intendono gli stessi convenuti per la Responsabilità Civile verso Terzi, fermo restando che, in caso di evento che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO, l'esposizione massima di FATA non potrà essere comunque superiore a € 5.000.000.

CLAUSOLA SPECIALE 020- RC DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità dell'amministratore *pro tempore* del fabbricato per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi ed al condominio, conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità del contratto ed inerenti l'attività dal medesimo svolta *ai sensi di legge e del mandato ricevuto*.

La garanzia è valida a condizione che l'amministratore sia iscritto ad una delle associazioni di categoria. Sono comprese in garanzia le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte al condominio per errori imputabili all'amministratore.

La garanzia non è operante per i danni a cose comunque detenute nonché per quelli derivanti da furto, rapina, incendio, perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore e da omissioni errori o ritardi nella stipulazione o modifiche di contratti di assicurazione, nel pagamento dei premi relativi o nella denuncia di sinistri.

La garanzia non è inoltre operante per i danni derivanti dall'esercizio dell'immobile assicurato. L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto pari al 10% del l'importo di ogni sinistro, col minimo assoluto di € 250 e fino a concorrenza della somma pari al 5% del massimale assicurato con il massimo di € 52.000 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia non opera per le denunce di sinistro pervenute dopo cinque anni dalla cessazione del contratto.

ASSISTENZA

ART. 39 PRESTAZIONI

1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora presso il fabbricato sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, FATA ASSISTANCE SERVICE provvede all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimale di € 155 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nel fabbricato provocati da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nel fabbricato, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per i casi a) e b) relativamente ai sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso c) relativamente ai danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

2. INTERVENTO DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del fabbricato e del relativo contenuto, FATA ASSISTANCE SERVICE provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di € 260 per sinistro.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento e infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora presso il fabbricato sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali del fabbricato stesso per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, FATA ASSISTANCE SERVICE provvede all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 155 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti ai cavi di alimentazione dei locali del fabbricato a monte del contatore.

4. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora presso il fabbricato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, FATA ASSISTANCE SERVICE provvede all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 155 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali del fabbricato;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali del fabbricato.

5. INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito il fabbricato, si renda necessaria la vigilanza dello stesso, FATA ASSISTANCE SERVICE provvederà, dietro richiesta scritta del Contraente, a predisporre la vigilanza del fabbricato e terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 155 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Operativa e l'Istituto di Vigilanza.

ART. 40 ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

- 1) Tutte le prestazioni, fatta eccezione per le "informazioni legali" e per le "informazioni fiscali immobiliari", sono fornite fino ad un massimo di 3 volte ciascuna per ogni anno di validità della polizza.
- 2) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - dolo dell'Assicurato.
- 3) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, FATA ASSISTANCE SERVICE non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- 4) Il diritto alle prestazioni fornite da FATA ASSISTANCE SERVICE decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Operativa al verificarsi del sinistro.

ART. 41 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Operativa - in funzione 24 ore su 24 - facente capo
al numero verde: **800 01.31.21**
oppure al numero di Milano: **02 - 58.30.85.17**

oppure, se non può telefonare, può inviare un telegramma a

Europ Assistance Italia S.p.A.
Piazza Trento n.8 - 20135 MILANO.

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- 1) tipo di assistenza di cui necessita;*
- 2) nome e cognome;*
- 3) numero di polizza preceduto dalla sigla **FATC**;*
- 4) indirizzo del luogo in cui si trova;*
- 5) il recapito telefonico dove FATA ASSISTANCE SERVICE provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.*

FATA ASSISTANCE SERVICE potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; è sempre necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà essere richiesto alla Struttura Operativa, che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.